

**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ENTE POSTE ITALIANE**

Addì 3 luglio 1997, in Roma

tra

L'Ente Poste Italiane, rappresentato dal Presidente prof. dott. E. Cardì, autorizzato alla sottoscrizione con delibere nn. 10/97 e 26/97 del 17 aprile e del 20 giugno 1997 del Consiglio di Amministrazione.

e le OO.SS.

SLP-CISL - SLC-CGIL - UIL-POST

e le OO.SS.

FAILP-CISAL - SAILP-CONFISAL - USPPPI

e la O.S.

UGL

e la O.S.

FNDAI

Art. 1.

Il minimo contrattuale mensile di cui all'art. 3 del vigente CCNL è rivalutato in ragione del tasso di inflazione reale per gli anni 1994 e 1995 e del tasso di inflazione programmato per gli anni 1996/98 nelle misure e con le decorrenze indicate nella seguente tabella:

	1.8.1996		1.10.1996		1.7.1997		1.4.1998		
minimo attuale	diff.le	nuovo minimo	inflaz. progr.	nuovo minimo	inflaz. progr.	nuovo minimo	inflaz. progr.	nuovo minimo	
	1994/95 9,30%	A + B	1996 3,50%	C + D	1997 3%	E + F	1998 1,45% (7/12)	G + H	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	4850000	451050	5301050	185537	5486587	164598	5651184	81942	5733127

Art. 2 - Superminimo individuale.

L'art. 5 del vigente CCNL viene sostituito dal seguente:

"A decorrere dalla data di approvazione del presente contratto da parte del Consiglio di Amministrazione, al dirigente è corrisposto un superminimo individuale, il cui importo sarà determinato in funzione dell'autonoma valutazione dell'Ente circa il peso della responsabilità organizzativa assegnata, confrontata anche con il mercato del lavoro esterno, il livello di prestazione raggiunto e il livello di competenza ed esperienza professionale posseduto dal dirigente.

In relazione alla struttura dell'Ente l'entità di tale valutazione dovrà essere contenuta, per ciascun livello di funzione, nei seguenti limiti annuali:

- a) direzione di Filiale e funzioni di staff da lire 17.000.000 a lire 40.000.000 nelle strutture centrali e territoriali;
- b) direzione di Sede da lire 50.000.000 a lire 70.000.000;
- c) direzione di Area Centrale da lire 60.000.000 a lire 80.000.000.

I limiti della retribuzione complessiva, risultante dall'applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del vigente CCNL per i dirigenti, così come modificati dal presente accordo, non potranno prescindere dagli elementi parametrici desumibili dai compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione, massimi responsabili della gestione dell'Ente.

Entro il mese di dicembre 1997 le parti attiveranno un confronto finalizzato all'introduzione del modello di pesatura delle posizioni dirigenziali nell'ambito dell'Azienda, anche in relazione al nuovo eventuale futuro assetto aziendale".

Art. 3 - Aumenti di anzianità.

Nei confronti dei dirigenti in servizio al 1° agosto 1996 l'anzianità maturata fino al 31 luglio 1994 di cui al punto b) dell'art. 4 del vigente CCNL viene valutata in lire 200.000 mensili.

Ai dirigenti in servizio al 1° agosto 1996 gli importi risultanti dalla applicazione degli istituti economici di cui ai punti a) e b) del predetto articolo, come modificati dal precedente comma, sono rivalutati secondo gli incrementi percentuali e le decorrenze concordati per la rivalutazione del minimo contrattuale di cui all'art. 3 del ripetuto CCNL.

All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'anzianità di servizio viene calcolata, ai sensi e agli effetti di cui al punto a), dell'art. 4, considerando anche il periodo di funzioni dirigenziali svolte per frazioni temporali inferiori al biennio, con i criteri di cui all'art. 25 del vigente CCNL.

L'anzianità maturata, ai sensi e agli effetti di cui al punto b) dell'art. 4, deve essere computata considerando anche il periodo di funzioni dirigenziali svolte per frazioni temporali inferiori all'anno con i criteri di cui all'art. 25 del vigente CCNL.

Art. 4 - Trasferte e missioni.

Il comma 1 dell'art. 11 del vigente CCNL è modificato come segue:

"Con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto per il rinnovo del secondo biennio economico, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 10 ore e non superiori a due settimane è dovuto un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari al 2,9% del minimo mensile contrattuale, per ogni giorno di trasferta".

Art. 5 - Quattordicesima mensilità.

Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal mese di giugno 1997, l'Ente corrisponde ai dirigenti una 14^a mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo le modalità e i criteri di erogazione previsti all'art. 7, del vigente CCNL per la 13^a mensilità.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di assenze non retribuite durante il corso dell'anno precedente, il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi della 14^a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Ente, computando come mese intero la frazione del mese pari o superiore a 15 giorni.

Art. 6 - Copertura assicurativa e responsabilità civile e/o penale.

L'Ente fino a quando non adempierà agli obblighi contrattuali previsti negli artt. 14 e 16 del vigente CCNL, riguardanti la stipula delle polizze assicurative e la regolamentazione dei rimborsi delle spese di giudizio di cui al comma 4 dell'art. 16, provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute dai dirigenti a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese legali nonché delle somme previste dai commi 2 e 3 del citato art. 14.

A tale scopo la procedura di rimborso delle spese legali è stabilita, d'intesa tra le parti, in separato accordo.

Art. 7 - Assistenza sanitaria.

Entro il 30 giugno 1997 verrà definito un progetto relativo alle modalità e ai costi, per l'attuazione in Azienda, dal 1° gennaio 1998, di un sistema assicurativo in analogia con i contenuti dell'assistenza sanitaria dei dirigenti di Azienda industriale.

Art. 8.

I miglioramenti economici derivanti dal presente accordo sono corrisposti integralmente, al lordo delle ritenute previdenziali, alle scadenze e negli importi previsti, anche nei confronti dei dirigenti collocati a riposo durante la vigenza del contratto stesso.

I predetti incrementi sono computati ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto solo se effettivamente maturati al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 9.

Il presente accordo decorre dal 1° agosto 1996, salvo le particolari decorrenze specificate nei singoli istituti.